

N. R.G. 80758/2016

SENT. n. 17658/19
CRON. n. 8286/19
REP. n. 18373/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Vitalone	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Daniela D'Auria	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80758/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 29.05.2019, con termine di deposito delle memorie di replica sino al 8.07.2019 e vertente

TRA

- [redacted], nato in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted], nato in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted], nato in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted], nato in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted], nato in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted] in porpio e quale esercente delle figlie minorenni:
- [redacted], nata in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted], nata in [redacted] (RS-BRASILE) il [redacted];
- [redacted];

con il patrocinio dell'avv. Fachile Salvatore;

ATTORI

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: riconoscimento del diritto di cittadinanza

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 29.05.2019, il difensore delle parti attrici ha concluso come da verbale in pari data.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.
Al riguardo hanno esposto che:

gli odierni attori sono discendenti diretti di [redacted] nato il [redacted] a [redacted] (Udine) e mai naturalizzato cittadino brasiliano: [redacted] ha contratto matrimonio con [redacted] e dalla loro unione è nato, in data [redacted]; [redacted] quest'ultimo si è unito in matrimonio con [redacted] e dalla loro unione sono nati:

- 1) in data [redacted], [redacted] il quale ha contratto matrimonio con [redacted]. Da quest'ultima unione è nato il [redacted] l'odierno attore, [redacted] [redacted] il quale ha contratto matrimonio con [redacted] e dalla loro unione sono nati gli odierni attori [redacted] (n. il [redacted]) e [redacted] (n. il [redacted]);
- 2) in data [redacted], [redacted] il quale ha contratto matrimonio con [redacted]. Dalla loro unione, il [redacted] è nato l'odierno attore, [redacted]. Quest'ultimo ha contratto matrimonio con [redacted]. Dalla loro unione sono nate le odierne attrici, [redacted] (n. il [redacted]) e [redacted] (n. il [redacted]);
- 3) in data [redacted], [redacted] il quale ha generato, in data [redacted] l'odierno attore.

Il Ministero è rimasto contumace.

Va premesso che la linea di discendenza, come argomentata, è comprovata dalla documentazione in atti.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo univoco.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, gli attori avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, gli attori hanno dato prova di aver presentato nel marzo 2016 al Consolato generale d'Italia a Porto Alegre la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano. Premesso che le parti non hanno ricevuto alcuna convocazione, la loro richiesta è in lista di attesa, con numero 15507, mentre il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate ed in lista di attesa fino al numero 12800, con la conseguenza che, a tre anni di distanza, gli attori non hanno ancora ricevuto risposta alcuna.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello

status civitatis italiano *iure sanguinis*, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Alla soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani dalla nascita;

2) ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

3) condanna il Ministero dell'Interno al rimborso delle spese di lite a favore degli attori, liquidate in 550,00 euro per esborsi e 3.500,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 5-9-19

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Daniela D'Auria



IL PRESIDENTE

dott. Vincenzo Vitalone



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma il 18 SET. 2019

